

P.U. n. 1262 /2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Milano
Sezione seconda Civile – Crisi d'impresa

Il Tribunale, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Maria Antonietta Ricci, nel procedimento iscritto al **n. 1262 /2025 RG** avente ad oggetto la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII

proposto da

SERENA DE BENEDITTIS (C.F. DBNSRN78E63F205H), nata a Milano (MI), il 23 maggio 1978, residente in Lainate (MI), Via Prima Strada n. 19/A, rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO CANNELLA e assistita dal Gestore della crisi, nella persona dell'avv. FABRIZIO TORCELLAN, nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 SERENA DE BENEDITTIS ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, avvalendosi dell'ausilio dell'OCC avv. FABRIZIO TORCELLAN.

Con decreto in data 12 novembre 2025 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e verificate le condizioni previste dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, ha ammesso la signora SERENA DE BENEDITTIS alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Rilevato che la ricorrente:

- è una consumatrice, dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, né l'indebitamento consegue ad alcuna delle ridette attività (cfr. All. C – visure e certificati),
- non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione,
- non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode,
- ha allegato tutta la documentazione prevista dall'art.67 comma 2, CCII, nonché la relazione dell'OCC redatta ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCI
- è titolare di:
 - o una quota pari al 50% di un appartamento sito in Lainate (MI), via Prima Strada Piano, consistenza 6,0 vani, comprendente un box di 15 mq. (cfr. doc. 83) di valore



complessivo pari a Euro 170.000,00 e gravato da ipoteca legale a favore di Unicredit S.p.A. a saldo del residuo mutuo di Euro 120.000,00;

- una quota pari a circa il 15% di un appartamento sito in Milano, via Uruguay, consistenza 6,5 vani), comprendente un box di 13 mq. (cfr. doc. 84) di valore complessivo di Euro 252.000,00, oggi abitato dalla madre e in comproprietà con la medesima e il fratello della ricorrente;
- conti corrente con attivo complessivo di euro 1.200,00 e di una carta prepagata postepay con saldo di Euro 3.35 (cfr. doc. 73-74);
- un'autovettura Dacia Sandero di valore pari a euro 5.000,00, indispensabile per far fronte alle esigenze lavorative e familiari;
- percepisce un reddito da lavoro dipendente pari ad un importo netto mensile di circa euro 1.830,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 178.262,52 (comprensiva delle spese della presente procedura);

rilevato che il piano ha durata quinquennale e prevede:

- l'integrale soddisfazione dei creditori prededucibili e privilegiati diversi dall'ipotecario, ovvero diversi da UniCredit spa, per il quale è prevista la moratoria fino a due anni dall'omologazione con corresponsione, nelle more, degli interessi legali - mettendo a disposizione dei primi la somma complessiva di euro 12.460,00;
- la parziale soddisfazione dei creditori chirografari, in una percentuale che varia a seconda degli scenari futuri (cfr. pag. 10 – 12 della Relazione del Gestore), laddove nell'ipotesi più sfavorevole sarebbe comunque garantita una soddisfazione dei chirografari per un importo pari ad euro 10.560,00 pari al 21 % del passivo ad essi riferito;

rilevato che— come attestato anche dall'OCC— il piano proposto risulta comunque maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche nell'eventualità in cui si verificassero le condizioni meno favorevoli per i creditori;

considerato che l'OCC ha provveduto alle rituali comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;

rilevato che l'OCC ha trasmesso la relazione ex art. 70, comma 6, CCII rappresentando quanto segue:

- *“La comunicazione prescritta ex art. art. 70, comma 3, CCII è stata effettuata in data 20.11.2025 (all. 1) ed entro il termine di giorni 20 a decorrere da tale data è pervenuta l'allegata comunicazione di Unicredit (all. 2), costituente la simulazione di estinzione del contratto di mutuo alla data del 28.11.2025.*
- *Da quanto trasmesso risulta che alla data del 28.11.2025 il debito residuo della ricorrente nei confronti della Banca fosse pari ad Euro 123.745,32, di cui Euro 113.913,66 quale quota capitale, con indicazione di una rata impagata di Euro 940,67.*
- *Lo scrivente ha rilevato che quanto trasmesso (simulazione di estinzione) non sono le eventuali osservazioni prescritte dal Codice; l'istituto bancario ha riscontrato comunicando che da parte loro non vi erano ulteriori osservazioni, avendo precisato l'esposizione totale aggiornata che comprendeva sia la quota capitale che le sospensioni concesse in passato alla debitrice (all. 3).*



- *Altresì lo scrivente ha richiesto alla ricorrente di formulare valutazioni e considerazioni circa la comunicazione di Unicredit.*

- *Oltre il termine di 20 giorni, decorrente dal 20.11.2025, è pervenuta l'allegata comunicazione di RCI Banque [Mobilize Financial Services], la quale ha comunicato che alla data del 16.12.2025 il credito vantato nei confronti della Sig.ra De Benedittis ammonta a complessivi Euro 5.532,80 a titolo di sorte capitale, oltre Euro 1.062,03 per interessi di mora (all. 5).*

- *Il legale della ricorrente, dopo aver rilevato la tardività della comunicazione e precisato che la signora De Benedittis non intende accettare il contraddittorio in ordine ai profili tardivamente dedotti da Mobilize, ha in merito osservato quanto segue: 6.2. Con riferimento alla pretesa creditoria di Mobilize (precisata in € 6.594,83 a fronte degli € 6.180,57 indicati nel Piano), si osserva come la divergenza risulti del tutto irrilevante e priva di impatto sulla tenuta del Piano, potendosi, al riguardo, precisare che:*

a) in un contesto in cui applicando la percentuale di soddisfazione di pagamento prevista dal Piano (n.d.r. nel worse case) a favore creditori chirografari (= 21%) al maggior importo precisato da Mobilize lo scostamento ammonta ad € [(1.297,91= 21% di € 6.180,57) - (1.384,91= 21% di € 6.594,83) =] 87,00. Si tratta di una somma estremamente contenuta cui la ricorrente può agevolmente far fronte grazie al risparmio nel pagamento della rata di mutuo, di circa € 60,00 mensili, in precedenza evidenziato (v. supra, n. 5, lett. c);

b) se si considera, ulteriormente, che l'importo accantonato nel Piano (pari ad € 1.348,60) a favore di Mobilize, calcolato senza arrotondamenti, corrisponde al 21,8% del debito residuo € 6.180,57, il differenziale, calcolato applicando il coefficiente del 21% all'importo di € 6.594,83 (= credito precisato da Mobilize Financial Services) si riduce ulteriormente ad € [(1.384,91 = 6.594,83 x 21%) - (1.348,60 = 6.180,57 x 21%) =] 36,31.

In conclusione, anche volendo aderire alla quantificazione proposta da Mobilize, il maggior onere per la procedura sarebbe talmente esiguo da non mutare in alcun modo l'assetto economico del Piano né la sua fattibilità, restando ampiamente coperto dai margini di disponibilità della signora De Benedittis.

6.3. In merito alla richiesta degli interessi di mora, per € 1.062,03, avanzata da Mobilize, si eccepisce l'inammissibilità della voce per le seguenti, dirimenti, ragioni:

a) la richiesta è generica e priva dei conteggi: tale carenza documentale, di per sé, dovrebbe comportare l'integrale esclusione di tale importo dal passivo della procedura;

b) a norma dell'art. 68, co. 5, del Codice della Crisi, il deposito della domanda di accesso alla procedura sospende, agli effetti del concorso, il corso degli interessi (legali e convenzionali) fino alla chiusura della procedura: ne consegue che la somma di € (18,49 + 18,49 + 10,56) 47,54 relativa a interessi calcolati da Mobilize successivamente alla data di deposito della domanda (avvenuto il 3 ottobre 2025), deve essere stralciata."

- Le considerazioni espresse dal legale (cfr. all. 4), che insiste per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente, risultano condivisibili, considerato

1) che la differenza tra la somma destinata a Mobilize da piano e quella risultante a seguito di recente e tardiva precisazione non solo è modesta, e destinata ad essere corrisposta tramite il 'risparmio' sulla rata del mutuo, ma altresì che si annulla considerando che la somma richiesta



a titolo di interessi non dovuti (Euro 47,54) è superiore all'importo di Euro 36,31 richiesto 'ulteriormente', sicché non vi è alcuno scostamento tra l'importo indicato in piano e la precisazione del creditore e

2) che il debito nei confronti di Unicredit non è sottoposto a falcidia ma solo a moratoria biennale con pagamento dei soli interessi. Irrilevante sotto tale profilo è la differenza (di Euro 3.452,65) tra il debito precisato (Euro 122.804,65, al netto della rata pagata a novembre) e quello indicato nel piano (Euro 119.352,00), considerato che l'eventuale "impatto" sulla tenuta del piano potrà essere valutato solo a decorrere dal terzo anno, richiamandosi le considerazioni già espresse nella relazione del gestore relativamente a piani di così lunga durata";

rilevato che con comunicazione in data 18 dicembre 2025 il creditore Unicredit SPA ha comunicato "l'assenza di qualsivoglia osservazione al piano proposto", mostrando di aver superato ogni questione relativa alla precisazione del proprio credito;

ritenuto che le osservazioni presentate in data 16 dicembre 2025 da Mobilize Financial Services – relative alla richiesta di ulteriori interessi derivanti dal contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura - siano inammissibili in quanto pervenute oltre il termine di venti giorni fissato con decreto di apertura della presente procedura e che, in ogni caso, a mente dell'art. 68, comma 5, CCII il deposito della domanda di accesso alla procedura sospende il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, e la differenza richiesta in sede di precisazione del credito non è tale da incidere in modo significativo sulla struttura del piano, comportando unicamente una minima differenza nel passivo, non idonea a incidere sui presupposti di fattibilità del piano.

Superate le osservazioni proposte e verificate le condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano presentato dalla signora SERENA DE BENEDITTIS, lo stesso deve essere omologato, con ogni ulteriore effetto di legge.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto alle pagine 25 – 32 del ricorso da **SERENA DE BENEDITTIS** (C.F. DBNSRN78E63F205H), nata a Milano (MI), il 23 maggio 1978, residente in Lainate (MI), Via Prima Strada n. 19/A;

dispone che il Gestore della crisi nominato, Avv. FABRIZIO TORCELLAN, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone la comunicazione ai creditori della presente sentenza e la pubblicazione della stessa entro due giorni dal deposito nell'apposita area del sito web del Tribunale di Milano, www.tribunale.milano.it, o del Ministero della Giustizia a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dichiara chiusa la procedura.

Milano, 13 febbraio 2026

Il Giudice Designato
Maria Antonietta Ricci

